

**SENATO DELLA REPUBBLICA
BILANCIO (5^a)**

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2010
371^a Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
AZZOLLINI*

Intervengono il ministro della giustizia Alfano e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero e Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 10,45.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) informa che sono a disposizione dei commissari gli ulteriori emendamenti 7.2000, 9.3000, 14.3000, 40.1000, 41.1000, 45.2000, 48.0.2000 e 49.1000 a propria firma, preannunciando altresì ulteriori proposte in materia di fisco e di sicurezza.

Informa poi che è stato presentato l'emendamento 48.0.1000 da parte del Governo in materia di semplificazione del processo civile e riduzione del contenzioso pendente. Il ministro della Giustizia è presente in Commissione per l'illustrazione. Ricorda infine che anche l'emendamento 48.0.2000 a propria firma attiene alla materia di contenzioso civile. In tal modo, le problematiche attinenti alla manovra sono sottoposte all'esame preliminare della Commissione Bilancio.

Il senatore MORANDO (*PD*) interviene sui lavori della Commissione, rilevando che la presentazione di un emendamento tanto complesso in materia di giustizia civile, pur non contestando sul piano formale l'ammissibilità dello stesso, impone un'immediata revisione dei tempi già programmati per le riunioni della Commissione Bilancio medesima.

Il senatore GIARETTA (*PD*) fa presente che sull'emendamento 48.0.1000 si impone la richiesta del parere della Commissione Giustizia. Osserva inoltre come anche l'emendamento del relatore in materia di deroghe al patto di stabilità per il Comune di Roma sia disomogeneo rispetto al contenuto della manovra e che sull'emendamento in materia di quote latte dovrebbe essere chiamato a partecipare ai lavori della Commissione il Ministro dell'Agricoltura.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) assicura che chiederà alla Presidenza del Senato un'ulteriore proroga dei lavori della Commissione, riservandosi di proporre successivamente una soluzione rispetto alla richiesta di coinvolgimento della Commissione Giustizia, facendo presente come si siano già verificati in precedenza casi di deliberazioni da parte di Commissioni diverse da quelle di merito in provvedimenti di ampio contenuto.

Il senatore LEGNINI (*PD*), in relazione ai lavori della Commissione, osserva a sua volta come non possa essere condivisa la proposizione di questioni politicamente molto rilevanti al di fuori degli accordi di tempo e di materia già raggiunti in seno alla Commissione Bilancio. Sottolineando come gli emendamenti presentati vertano su temi del tutto nuovi rispetto all'esame

svolto sinora in Commissione, auspica quindi con forza un nuovo programma dei lavori della Commissione e la fissazione di un termine congruo per la presentazione di subemendamenti.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) fa presente che la presentazione degli emendamenti è avvenuta in prima battuta presso la Commissione Bilancio secondo quanto concordato tra maggioranza e opposizione al fine di salvaguardare pienamente l'esame in Commissione. Condivide peraltro l'esigenza di chiedere un prolungamento dei tempi di esame per l'analisi di misure comunque opportune e razionali, che vengono incontro ad esigenze fortemente sentite nel Paese.

Il senatore LUSI (*PD*) sottopone all'attenzione del Ministro della Giustizia la delicatezza della situazione che si sta verificando proprio in tali momenti relativamente alla manifestazione dei cittadini abruzzesi che sono stati coinvolti nello scorso terremoto. Richiama la gravità delle notizie che pervengono circa i fatti in corso presso la manifestazione, rilevando l'importanza del tema anche alla luce degli emendamenti in materia oggetto di esame da parte della Commissione.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) fa presente che la Commissione ha posto il massimo impegno nell'esame delle misure a favore delle zone terremotate rilevando la particolare delicatezza del tema.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) informa che si accinge a lasciare la Commissione per recarsi di persona sul luogo della manifestazione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) fa presente che prima di dare la parola al Ministro della Giustizia dovrebbe essere presa una decisione sul calendario dei lavori della Commissione. Fa altresì notare come la disponibilità manifestata dai componenti dell'opposizione non possa condurre ad una eccessiva contrazione dei tempi di esame.

Il presidente-relatore AZZOLLINI (*PdL*) assicura che si attiverà immediatamente per ottenere un prolungamento dei tempi di esame da parte della Commissione e sottolinea che è stato rispettato l'intendimento per cui ogni nuova materia da inserire nella manovra è da sottoporre all'esame preliminare della Commissione Bilancio.

Il senatore LUSI (*PD*) insiste nella richiesta di conoscere la posizione del Ministro della Giustizia rispetto alla manifestazione dei cittadini abruzzesi in corso di svolgimento, dalla quale giungono notizie di particolare gravità, auspicando l'attivazione del Ministro sul punto.

Il ministro ALFANO fa presente di essere al corrente del delicato svolgimento della manifestazione e preannuncia che immediatamente dopo la seduta si metterà in contatto con il Ministro dell'Interno per monitorare l'andamento dei fatti.

Il senatore LUSI (*PD*) informa che si allontanerà dalla Commissione per raggiungere il luogo della manifestazione. La medesima informazione viene resa dal senatore Legnini.

Si passa quindi all'illustrazione dell'emendamento 48.0.1000.

Il ministro ALFANO illustra l'emendamento 48.0.1000, recante interventi urgenti per il rilancio della competitività attraverso la riduzione del contenzioso civile pendente. Fa presente che la misura normativa proposta si pone in linea con le precedenti iniziative di matrice governativa e, da ultimo, con il collegato alla finanziaria in materia di competitività. L'inserimento della materia nell'ambito della manovra economica si giustifica sotto numerosi profili, poiché il piano di smaltimento dell'arretrato civile presenta rilevanti conseguenze anche di ordine finanziario, tra cui il previsto pagamento di un contributo per la presentazione dell'opposizione alle sanzioni amministrative.

Informa che il sistema processuale civile italiano si caratterizza per la proposizione di circa 4.800.000 cause all'anno e per la decisione di circa 4.600.000 cause. Il differenziale di circa 200.000 processi l'anno ha determinato un arretrato di circa 5,6 milioni di procedimenti, il che implica il coinvolgimento di circa 11 milioni di cittadini e l'immobilizzazione di rilevanti risorse finanziarie.

Tra le misure di deflazione del contenzioso ricorda l'istituto della mediazione civile e le modalità di accelerazione dei processi mediante la digitalizzazione degli atti e la posta elettronica certificata. Ogni iniziativa rischierebbe tuttavia di risultare vanificata se preliminarmente non si procede allo smaltimento delle cause civili arretrate. Si sofferma quindi sui risparmi che l'emendamento è idoneo a generare, dell'ordine dei 53 milioni di euro, recando invece oneri per circa 9 milioni di euro per anno fino al 2015. Si tratta quindi di un piano straordinario quinquennale.

Quanto all'intervento sulle prescrizioni del codice di procedura civile, ricorda che la legislazione attuale si basa su di una pluralità di riti e cita nel dettaglio le misure specifiche previste dalla proposta emendativa tra cui una diversa programmazione del lavoro degli organi giudicanti, la motivazione breve delle decisioni, la semplificazione delle decisioni in appello, la disciplina degli ausiliari del giudice, i nuovi compiti dei cancellieri e l'istituto della conciliazione.

Si tratta di un piano articolato e meditato sul quale auspica una positiva valutazione da parte della Commissione.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) esprime preliminarmente la propria sorpresa rispetto alla presentazione di una misura di riforma del processo civile al di fuori del contesto di riferimento.

Anche con riferimento ai criteri esposti dal Ministro della Giustizia per la riduzione del contenzioso civile pendente fa presente come essi risultino discutibili.

Ritiene che il minore ricorso ai meccanismi giurisdizionali sia del tutto condivisibile quale mezzo di riduzione dei procedimenti arretrati, ad esempio mediante un maggiore utilizzo delle sedi conciliative e delle decisioni secondo equità. E, tuttavia, non condivide quanto proposto nell'emendamento testé illustrato poiché esso altera i meccanismi di fondo del processo giurisdizionale introducendo elementi estranei. Al contrario, ritiene preferibile che il canale giurisdizionale e quello alternativo siano tenuti nettamente distinti.

Reputa che su una materia tanto delicata debba svolgersi una riflessione di carattere sistematico, senza sovrapporre misure di dubbia efficacia e di scarsa chiarezza, quali, ad esempio, i nuovi compiti affidati a soggetti diversi dai giudici togati all'interno del processo. Osserva altresì che i costi della Giustizia non devono tradursi in uno strumento discriminatorio tra categorie di cittadini e che la titolarità delle scelte debba rimanere in capo alle parti del processo, senza privilegiare il ruolo dei Presidenti degli organi giurisdizionali. Sottolinea infine a nome della propria parte politica come sussista un'ampia disponibilità a discutere nel merito delle misure da adottare per la deflazione del contenzioso civile arretrato. Peraltro, la sede non dovrebbe essere quella della manovra economica, tanto più ove si consideri l'assoluta ristrettezza dei tempi a disposizione e la preannunciata presentazione della questione di fiducia. Il modo di procedere della maggioranza costituisce un comportamento di particolare gravità politica rispetto alla salvaguardia dell'esame parlamentare.

Il presidente AZZOLLINI comunica di aver trasmesso l'emendamento governativo 48.0.1000, testé illustrato dal ministro Alfano, al Presidente del Senato, per chiedere che la Commissione giustizia, esprima sullo stesso il proprio parere.

Per quanto concerne, invece, l'andamento dei lavori della Commissione, tenuto conto della presentazione di nuovi emendamenti e dei relativi subemendamenti, preannuncia l'intenzione di chiedere alla Presidenza del Senato uno slittamento dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, per consentire a questa Commissione di terminare l'esame della manovra finanziaria.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) rammenta che nella seduta pomeridiana di ieri la Presidenza del Senato aveva fissato la mattinata di domani quale termine improrogabile per l'inizio dell'esame della manovra da parte dell'Assemblea.

Inoltre, la Presidenza del Senato aveva garantito che si sarebbe posto un limite all'inserimento nella manovra di nuovi e ulteriori argomenti.

Il presidente AZZOLLINI precisa che la materia affrontata dall'emendamento 48.0.1000 - ossia il rilancio della competitività attraverso la riduzione del contenzioso civile pendente - non deve essere considerato un nuovo argomento, dal momento che sul punto era già stato presentato un emendamento poi ritirato.

Il senatore BERSELLI (*PdL*) ritiene molto opportuna la richiesta del presidente Azzollini di acquisire il parere della Commissione giustizia sull'emendamento 48.0.1000, e chiede quale sia il termine entro il quale formulare il parere.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che sarà il Presidente del Senato a fissare tale termine.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) reputa che la presentazione di un emendamento estremamente rilevante in materia di contenzioso civile - quale, per l'appunto, la proposta 48.0.1000 - in una sede che dovrebbe essere dedicata esclusivamente all'esame della manovra finanziaria, rappresenti una modalità di lavoro del tutto incompatibile con una procedura parlamentare corretta e razionale.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*), ritenendo incongrua questa sede per affrontare un tema così complesso e delicato come quello della deflazione del contenzioso civile, invita il Ministro della giustizia a ritirare l'emendamento 48.0.1000, prendendo eventualmente in considerazione l'ipotesi di trasporlo in un apposito decreto-legge.

Il senatore CASSON (*PD*) rileva come il modo con cui il Governo sta procedendo per affrontare il tema della deflazione del contenzioso civile appaia, per certi aspetti coerente con i criteri ispiratori della politica giudiziaria dell'Esecutivo Governo che, fin dall'inizio della legislatura, sono stati basati sulla visione del processo civile nei soli termini di leva competitiva, escludendo la questione della tutela delle garanzie e dei diritti.

Pertanto, appare scontato che il Governo vincherà la propria maggioranza, in Commissione giustizia, a formulare un parere favorevole.

Dalla lettura di tale emendamento, emerge, poi, un'evidente diminuzione delle garanzie per i cittadini, al solo fine di offrire all'opinione pubblica l'immagine, del tutto apparente, della volontà di accelerare i tempi dei processi.

Da ultimo, l'emendamento 48.0.1000 presenta notevoli criticità tecnico giuridiche, come nel caso del comma 4 del nuovo articolo 48-*bis*, ove si fa riferimento alla figura di un ausiliario, senza chiarirne i profili di fondo.

La senatrice GERMONTANI (*PdL*) ringrazia il ministro Alfano per la puntuale illustrazione dell'emendamento 48.0.1000, che risulta di estrema importanza ai fini della deflazione del contenzioso civile e del conseguente risparmio di risorse.

Nel ricordare come l'emendamento governativo sia sostanzialmente corrispondente all'emendamento 6.0.1 dal lei presentato, evidenzia altresì come la figura degli ausiliari giudiziari risulti analiticamente individuata e disciplinata.

Il senatore MERCATALI (*PD*) esprime un giudizio fortemente critico sulla presentazione, da parte del Governo, di emendamenti che introducono nuove materie, complicando l'esame della manovra finanziaria.

Pertanto, pur condividendo la finalità di accelerare i tempi della giustizia civile, chiede al Governo di individuare un'altra soluzione procedurale, dal momento che la Commissione bilancio si trova impegnata ad esaminare un provvedimento molto complesso, per cui sussiste il forte rischio di incorrere in incidenti procedurali.

Il senatore FLERES (*PdL*), dopo aver rilevato come la Commissione abbia finora organizzato proficuamente i propri lavori secondo i presupposti inizialmente fissati, esprime apprezzamento per l'emendamento governativo 48.0.1000, che accoglie i rilievi formulati dalle Istituzioni europee, laddove si individuava la lentezza della giustizia civile come una delle cause dell'inefficiente utilizzo dei fondi comunitari.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver ringraziato il ministro Alfano e tutti i senatori intervenuti, fa presente che è stato trasmesso alla Commissione giustizia per l'acquisizione del relativo parere l'emendamento 48.0.1000. Comunica, altresì, di aver chiesto alla Presidenza del Senato uno slittamento dell'inizio dell'esame della manovra da parte dell'Assemblea.

Avverte, poi, di aver riformulato il proprio emendamento 10.1000, concernente i requisiti per l'erogazione degli assegni di invalidità, in un testo 2, allegato al resoconto di seduta, a cui sono già stati presentati i relativi subemendamenti.

Comunica, quindi, l'inammissibilità dei subemendamenti 10.1000/11 e 10.1000 (testo 2) /1, limitatamente alla lettera c).

Il senatore VACCARI (*LNP*) domanda le motivazioni dell'inammissibilità del subemendamento 10.1000/11.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che tale subemendamento è stato dichiarato inammissibile, in quanto, senza fornire la necessaria copertura finanziaria, estende in modo eccessivo la platea dei beneficiari delle prestazioni sociali.

La senatrice GHEDINI (PD), dopo aver illustrato il subemendamento 10.1000/12, chiede che la votazione dell'emendamento del relatore 10.1000 (testo 2) avvenga per parti separate, in quanto il proprio Gruppo è favorevole alle modifiche all'articolo 10, mentre è contrario alla restante parte dell'emendamento.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver fornito rassicurazioni in tal senso, formula, in qualità di relatore, parere contrario su tutti i subemendamenti, avvertendo che la bocciatura dei subemendamenti sostanzialmente identici all'emendamento 10.1000 (testo 2) deve considerarsi di natura meramente tecnica.

Il sottosegretario CASERO formula parere conformi a quelli del relatore.

Con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti da 10.1000/1 a 10.1000/10 e da 10.1000/12 a 10.1000/17.

Sono poi messi distintamente in votazioni e respinti i subemendamenti 10.1000 (testo 2)/1, con esclusione della lettera c) precedentemente dichiarata inammissibile, e 10.1000 (testo 2)/2.

Successivamente, il presidente AZZOLLINI pone ai voti l'emendamento 10.1000 (testo 2) limitatamente alle parti modificative dell'articolo 10.

La Commissione approva all'unanimità.

Viene poi messa in votazione e approvata a maggioranza la parte residua dell'emendamento 10.1000 (testo 2).

Il senatore MORANDO (PD) evidenzia la necessità di approfondire l'emendamento 14.3000, dal momento che la relazione tecnica non affronta adeguatamente le conseguenze finanziarie derivanti dall'esclusione del comune di Roma dal Patto di stabilità interno .

Il senatore MERCATALI (PD) rileva la necessità di chiarire l'ammissibilità degli emendamenti 9.3000 e 40.1000.

Il presidente AZZOLLINI, dopo aver fornito rassicurazioni in tal senso, rinvia alla seduta pomeridiana di oggi la fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti riferiti ai nuovi emendamenti da lui presentati in qualità di relatore, nonché in relazione all'emendamento del Governo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2228

7.2000

IL RELATORE

Al comma 20, aggiungere alla fine il seguente periodo: «Fermi restando i risparmi attesi, per le stazioni sperimentali e l'INCA, Istituto nazionale delle conserve alimentari, indicati nell'allegato 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati tempi e concrete modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie».

9.3000

IL RELATORE

Dopo il comma il 37, aggiungere i seguenti:

«37-bis. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, le Pubbliche Amministrazioni che esercitano i diritti dell'azionista adottano appositi atti di indirizzo per assicurare che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e con efficacia fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo annuale della spesa per i trattamenti economici complessivi corrisposti ai lavoratori non dipendenti che prestano servizio presso la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non possono eccedere l'80 per cento dell'ammontare della predetta spesa risultante dalla media dei bilanci degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.

37-ter. All'articolo 49, comma 12, lettera f), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante: "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in modo che il relativo costo complessivo annuale non ecceda il 25 per cento dei costi operativi complessivi annuali della società. La limitazione di cui alla presente lettera ha effetto fino alla data del 31 dicembre 2013».

14.3000

IL RELATORE

All'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro dell'indebitamento progressivo, previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2008 per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. La stipula è effettuata, previa approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di apposito piano di estinzione per quanto attiene ai 300 milioni di cui al primo periodo del comma 14, nonché d'intesa con il Comune di Roma per quanto attiene ai 200 milioni di euro di cui al secondo periodo del comma 14. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario procede all'accertamento definitivo del debito, da approvarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) al comma 14, secondo periodo, sono soppresse le parole: «, su richiesta del Commissario preposto alla gestione commissariale e del Sindaco di Roma,»;

c) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), è istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), è stabilito, su proposta del predetto commissario, dalla giunta comunale qualora il Comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entità delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria è verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ogni caso il Comune di Roma garantisce l'ammontare di 200 milioni di euro annui; a tal fine, nel caso in cui le entrate derivanti dal comma 14, secondo periodo, siano inferiori a 200 milioni di euro, al fine di assicurare la parte mancante è vincolata una corrispondente quota delle entrate del bilancio comunale per essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.»;

d) al comma 15, sono soppresse le parole: «, disciplinate con appositi regolamenti comunali adottati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,»; le parole: «segregate in apposito fondo», sono sostituite dalle seguenti: «versate all'entrate del bilancio dello Stato. È istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011,»; dopo le parole: «o cautelari» sono inserite le seguenti: «o di dissesto»; in fine, sono inserite le seguenti parole: «per i finanziamenti di cui al comma 13-bis.»;

e) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Il Ministero dell'economia corrisponde direttamente all'Istituto finanziatore le risorse allocate sui fondi di cui ai commi 14 e 15, alle previste scadenze.

15-ter Il Commissario straordinario trasmette annualmente al Governo la rendicontazione della gestione del piano.»;

f) al comma 16, le parole: «n. 42, per garantire», sono sostituite dalle seguenti: «n. 42, il Comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le modalità e l'entità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze, evidenziando, tra l'altro, l'equilibrio della gestione ordinaria. L'entità del concorso è determinata in coerenza con gli obiettivi fissati per gli enti

territoriali. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni che disciplinano il Patto di Stabilità Interno per gli enti locali. Per garantire»;

g) al comma 16, la lettera f), è sostituita dalle seguenti:

«f) contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

f-bis) maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;».

40.1000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al fine di far fronte alla grave crisi in cui, principalmente a seguito della negativa congiuntura internazionale, versa il settore lattiero caseario e favorire il ripristino della situazione economica sui livelli precedenti il 1° gennaio 2008, il pagamento degli importi previsti dai piani di rateizzazione di cui al Decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge 30 maggio 2003, n. 119, ed al decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33, è sospeso fino al 31 dicembre 2010.

2. All'onere di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

41.1000

IL RELATORE

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le attività economiche di cui al comma 1 non devono risultare già avviate in Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto legge e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato».

45.2000

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 45. - (Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92). – 1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono versate all'entrata per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato ad interventi nel settore della ricerca e dell'università. La ripartizione delle risorse a favore dei predetti interventi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze all'esito dell'approvazione della riforma organica del settore universitario, escludendo la destinazione per spese continuative di personale ed assicurando comunque l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per la quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1.

3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 149 è inserito il seguente:

"149-*bis*. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del trenta per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno l'ottanta per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso"».

48.O.2000

IL RELATORE

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, al comma 2-*bis* in fine della lettera b), è aggiunta la seguente frase: "l'avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi della presente legge"».

48.O.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi urgenti per il rilancio della competitività attraverso la riduzione del contenzioso civile pendente)

1. Al fine di conseguire un risparmio della spesa derivante dall'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, stimato in euro 53.568.000 per gli anni 2011, 2012 e 2013, e di consentire un rilancio della competitività, anche attraverso la riallocazione nel sistema economico delle risorse immobilizzate dalla eccessiva durata del contenzioso civile, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Il presidente di ciascun tribunale e di ciascuna corte d'appello entro il 31 gennaio di ogni anno redige un programma per la riduzione del contenzioso civile pendente e per l'attuazione nel settore civile del principio di ragionevole durata del processo previsto dall'articolo 111 della Costituzione. Il programma indica la durata media dei procedimenti civili contenziosi presso l'ufficio, fissa gli obiettivi di riduzione della durata raggiungibili nell'anno in corso, e determina le priorità di trattazione dei procedimenti, individuati per tipologie oggettive tenendo conto della durata, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, della natura e del valore della causa. Con il programma viene dato atto del conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno precedente o vengono specificate le motivazioni del loro eventuale mancato raggiungimento. Il capo dell'ufficio giudiziario vigila sul rispetto delle priorità ed il programma viene comunicato al locale consiglio dell'ordine degli avvocati e viene trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per essere valutato ai fini della conferma dell'incarico direttivo ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006 n. 160.

3. Fino al 31 dicembre 2015 nei procedimenti civili contenziosi di competenza del tribunale e della corte d'appello la cui trattazione viene dichiarata prioritaria con il programma previsto dal comma 2 si applicano le disposizioni dei commi da 4 a 12.

4. Il giudice, nelle cause in cui fissa o è già stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ovvero per la discussione orale, ad una data successiva ai sei mesi, può nominare, anche con decreto pronunciato fuori udienza e comunicato alle parti, un ausiliario per la sollecita definizione della controversia. Con lo stesso provvedimento il giudice fissa l'udienza per la discussione della proposta di cui al comma 8.

5. Il capo dell'ufficio giudiziario forma un albo degli ausiliari presso lo stesso ufficio e vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti. Nell'albo possono essere iscritti esclusivamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: magistrati onorari, anche se cessati dal servizio da non più di cinque anni; avvocati con anzianità di iscrizione all'albo di almeno cinque anni; notai, anche collocati a riposo; magistrati ordinari, amministrativi e contabili collocati a riposo; avvocati dello Stato collocati a riposo; docenti o ricercatori universitari di materie giuridiche, anche collocati a riposo.

6. L'ausiliario accetta l'incarico prestando giuramento davanti al cancelliere di adempiere fedelmente il suo ufficio, con apposita dichiarazione sottoscritta e depositata nel fascicolo processuale entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina. L'ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'articolo 51 del codice procedura civile. Della ricusazione conosce il capo dell'ufficio giudiziario.

7. Entro novanta giorni dalla nomina, l'ausiliario deposita in cancelleria una relazione contenente la sintetica esposizione dei fatti oggetto di causa ed una proposta di decisione, con la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali ritiene che la causa deve essere decisa. La relazione è comunicata alle parti costituite con ogni mezzo idoneo ed è notificata al contumace.

8. Entro trenta giorni dalla comunicazione della relazione le parti, personalmente o a mezzo del loro difensore, possono dichiarare di accettare la proposta di decisione con apposita memoria o con dichiarazione resa in udienza. Quando le parti dichiarano di accettare la proposta dell'ausiliario e la causa ha ad oggetto diritti disponibili, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 185, terzo comma, del codice di procedura civile. Quando le parti dichiarano di accettare la proposta dell'ausiliario e la causa ha ad oggetto diritti non disponibili, se il giudice la ritiene condivisibile nel merito e conforme a legge, ne dispone con decreto l'omologa e provvede alla cancellazione della causa dal molo, pronunciando sulle spese. Il decreto costituisce titolo per l'esecuzione forzata, per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

9. Fuori dei casi previsti dal comma 9, il provvedimento che definisce il giudizio può essere motivato anche mediante rinvio alla relazione redatta dall'ausiliario.

10. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde al contenuto della proposta, il giudice, in deroga agli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, può condannare la parte che non ha aderito alla proposta, anche se vittoriosa, al pagamento dell'indennità dovuta all'ausiliario, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, da riassegnarsi ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari. La misura dell'indennità spettante all'ausiliario viene determinata sulla base degli importi previsti dalla tabella di cui all'allegato A.

11. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde al contenuto della proposta, l'indennità dovuta all'ausiliario è posta a carico dello Stato ed è liquidata dal giudice sulla base degli importi previsti dalla tabella di cui all'allegato B. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati complessivamente in euro 9.380.000, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16.

12. L'indennità dell'ausiliario è liquidata dal giudice con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, ovvero, in ogni altro caso, con separato decreto. In tale ultimo caso si applica l'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.

13. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 163, comma 3, numero 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-*decies*";

b) dopo l'articolo 257-*bis*, è inserito il seguente:

"Art. 257-*ter*. - (*Assunzione della prova a mezzo del cancelliere*). – Il giudice, sentite le parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre che la prova testimoniale venga assunta da un cancelliere.

Con l'ordinanza di nomina del cancelliere, il giudice fissa il termine entro il quale la prova deve assumersi e l'udienza di comparizione delle parti per la prosecuzione del giudizio. L'ordinanza è comunicata al cancelliere nominato. Il cancelliere, sentite le parti, comunica il giorno, l'ora e il luogo dell'assunzione della prova. La parte interessata provvede all'intimazione al testimone ai sensi dell'articolo 250.

L'assunzione della deposizione può essere registrata mediante l'utilizzo di dispositivi fonografici o audiovisivi se una delle parti lo richiede, a sua cura e spese. In tal caso il cancelliere procede alla redazione di un verbale sintetico, dando atto delle operazioni svolte, e vi allega la registrazione consegnata contestualmente dalla parte. La parte che ha richiesto la registrazione deposita, entro la successiva udienza, la trascrizione integrale della deposizione assunta. Se più parti richiedono la registrazione della deposizione il cancelliere individua la parte che deve provvedere al deposito della trascrizione.

Il giudice, letto il verbale di assunzione della prova ed esaminate le eventuali registrazioni e trascrizioni, può sempre disporre che il testimone sia chiamato a deporre davanti a lui.

Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 63".

c) dopo il capo III-*ter* del libro II del titolo I è inserito il seguente:

"Capo III-*quater*. DELLA MOTIVAZIONE BREVE

"Art. 281-*decies*. - (*Motivazione breve della decisione*). – Se non decide a norma degli articoli 275, 281-*quinquies* o 281-*sexies*, il giudice, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo 190, fissa con decreto, entro i successivi trenta giorni, l'udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve, disponendo la comparizione personale delle parti.

All'udienza prevista dal comma che precede il giudice pronunzia sentenza dando lettura del dispositivo e della sommaria elencazione dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con riferimento a precedenti conformi. La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Le parti che vogliono proporre impugnazione devono chiedere, con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronunzia della sentenza, la motivazione estesa redatta ai sensi dell'articolo 132, primo comma, n. 4, che il giudice deposita nei successivi trenta giorni. Del deposito è data notizia alle parti costituite con biglietto di cancelleria.

Dal momento del deposito della motivazione estesa la sentenza può essere notificata ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 325 e decorre il termine di cui all'articolo 327, primo comma".

d) all'articolo 282, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Nel caso previsto dall'articolo 281-*decies*, la sentenza è provvisoriamente esecutiva a seguito del deposito della motivazione estesa ovvero, se questa non viene richiesta, decorso il termine previsto dal terzo comma del medesimo articolo";

e) all'articolo 283 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'istanza prevista dal comma che precede è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio";

f) dopo l'articolo 324 è inserito il seguente:

"Art. 324-*bis*. - (*Non impugnabilità della sentenza*). – La sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-*decies*, primo comma, non è soggetta ai mezzi di impugnazione indicati nell'articolo 324, quando le parti non hanno chiesto la motivazione estesa";

g) all'articolo 350, primo comma, dopo le parole: "la trattazione dell'appello è collegiale", sono aggiunte le seguenti: ", ma il presidente del collegio può delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti";

h) all'articolo 352 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando non provvede ai sensi dei commi che precedono, il giudice può decidere la causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* ovvero dell'articolo 281-*decies*";

i) all'articolo 431 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Se l'istanza per la sospensione di cui al terzo ed al sesto comma è inammissibile o manifestamente infondata il giudice, con ordinanza non impugnabile, può condannare la parte che l'ha proposta ad una pena pecuniaria non inferiore ad euro 250 e non superiore ad euro 10.000. L'ordinanza è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio".

14. Dopo l'articolo 103-*bis* del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante "Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile" è inserito il seguente:

"Art. 103-*ter* - (*Assunzione della prova a mezzo del cancelliere*) – Nei casi previsti dall'articolo 257-*ter* del codice, la prova è assunta, fuori dall'orario di servizio, da un cancelliere iscritto nell'apposito registro tenuto presso la corte di appello.

Il presidente della corte vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nel registro e che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

La prova deve essere assunta nei locali dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.

Per l'assunzione della prova è dovuto al cancelliere un compenso, posto a carico delle parti e determinato in base alla tariffa approvata con decreto del Ministro della giustizia.

La prova non può essere assunta a mezzo del cancelliere quando una delle parti è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato".

15. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 103-*ter* del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come introdotto dalla presente legge di conversione, la misura dell'indennità spettante al cancelliere per l'assunzione della prova è determinata sulla base degli importi previsti dalla tariffa di cui all'allegato C. La tariffa viene aggiornata, con cadenza triennale, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La tariffa di cui all'allegato C è abrogata con effetto dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma.

16. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Il contributo è aumentato della metà nei giudizi di impugnazione ed è dovuto nella misura fissa di euro 500 nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione";

b) all'articolo 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 281-*decies*, terzo comma, del codice di procedura civile la parte che per prima deposita l'atto di richiesta della motivazione estesa della sentenza è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato dovuto per il successivo grado di giudizio".

Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per assicurare il pagamento dell'indennità dell'ausiliario nel caso di cui al comma 11.

17. I capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico delle finanze pubbliche, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e con i consigli degli ordini degli avvocati per consentire, su richiesta dell'interessato, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari di una parte del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato, per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno. I soggetti previsti dal presente comma assistono e coadiuvano i magistrati nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Al termine del periodo di formazione i magistrati designati dal capo dell'ufficio giudiziario redigono una relazione in merito all'attività svolta ed alla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al primo periodo.

18. Nei procedimenti civili contenziosi aventi ad oggetto diritti disponibili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendono dinanzi al tribunale, il giudice, su istanza anche di una sola parte, procede al tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile. Nei procedimenti civili contenziosi aventi ad oggetto diritti disponibili che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pendono dinanzi alla Corte d'Appello, il giudice, su istanza di parte, anche con decreto pronunciato fuori udienza, rinvia il processo per un periodo di sei mesi per l'espletamento del procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, assegnando contestualmente alla parte richiedente il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, e le spese del medesimo procedimento sono integralmente anticipate dalla parte istante. Le istanze previste dal presente comma devono essere proposte, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

19. Il programma di cui al comma 2 viene redatto per la prima volta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, e deve contenere l'indicazione degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili contenziosi concretamente raggiungibili entro il 31 gennaio 2011. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 15 e di cui al comma 16), lettera *b)*, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Le disposizioni di cui al comma 16, lettera *a)*, si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. Nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione nei quali una o più parti sono state dichiarate contumaci, l'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile, come introdotto dal comma 15, lettera *c)*, del presente articolo, si applica se, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, una delle parti costituite notifica al contumace l'avviso che la motivazione della sentenza può essere resa nelle forme di cui all'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile».

49.1000

IL RELATORE

All'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, alla lettera *a)*, dopo la parola: «Comuni» sono inserite le seguenti: «, o altre autorità competenti»;

b) al comma 2, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente lettera:

«*b-bis*) al comma 4 sono premesse le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 4-*bis* dell'articolo 14-*ter*" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"»;

c) al comma 2, alla lettera e) dopo le parole: «pubblica incolumità» sono aggiunte le seguenti: «alla tutela paesaggistico-territoriale» e dopo le parole: «in materia di VIA, VAS e AIA» le parole: «paesaggistico-territoriale» sono soppresse;

d) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - (*Segnalazione certificata di inizio attività*). – 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, può sempre adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

5. La presente disposizione non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni".

2. Il comma 1 attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell'articolo 117 comma 2, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni "segnalazione certificata di inizio di attività" e "Scia" sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di inizio di attività" e "Dia", ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 1 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio di attività recata da ogni normativa statale e regionale.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all'articolo 25 del

decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentite le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e media imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-*bis* e 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;

b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;

c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo i principi e le modalità telematiche di cui decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;

e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.

4. I regolamenti di cui al comma 3 sono emanati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2010
372^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA
indi del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) avverte che, essendo necessari ulteriori approfondimenti sugli emendamenti del Presidente relatore, occorre sospendere la seduta.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 16,15.

Il presidente relatore AZZOLLINI (*PdL*) ritira l'emendamento 9.3000 e riformula il 9.2000 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto, che espunge la parte relativa al comma 22-*bis* dell'articolo 9 inerente la riduzione delle tredicesime. Ritira altresì gli emendamenti 7.1000 e 45.1000. Comunica poi di aver presentato l'emendamento 8.2000, corredato di relazione tecnica, nonché l'emendamento 9.4000, entrambi pubblicati in allegato al presente resoconto.

Propone dunque di stabilire un termine per la presentazione dei subemendamenti alle nuove proposte a sua firma, nonché all'emendamento 48.0.1000, presentato dall'Esecutivo, non appena si esprimerà la Commissione giustizia e sarà depositata la relativa relazione tecnica. Quanto agli emendamenti a sua firma, suggerisce di fissare detto termine alle ore 21 di questa sera.

Dopo che il senatore MORANDO (*PD*) ha rimarcato l'imprescindibile esigenza di disporre della relazione tecnica sull'emendamento 48.0.1000, la Commissione conviene di fissare alle ore 21 di oggi il termine per la presentazione dei subemendamenti alle nuove proposte emendative del relatore, ad eccezione della proposta 48.0.1000 per la quale il termine per la presentazione dei subemendamenti verrà deliberata una volta che la relazione tecnica sarà depositata.

Il presidente relatore AZZOLLINI ritiene dunque che si possa procedere intanto all'esame dell'emendamento 11.1000 e del relativo subemendamento (pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana dello scorso 5 luglio 2010). Presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 11.1000 in un testo 2 (pubblicata in allegato al presente resoconto), nel senso già discusso dalla Commissione, alla quale andrà pertanto riferito il subemendamento già presentato.

Il senatore MORANDO (*PD*) giudica scandaloso che nella versione originaria dell'emendamento 11.1000 la Ragioneria generale dello Stato abbia certificato l'assenza di ulteriori oneri, mentre invece ieri in Commissione è stato verificato che dalla proposta derivavano ingenti spese. Reputa pertanto incommentabile il modo di agire della Ragioneria generale dello Stato.

Il senatore FERRARA (*PdL*) sottoscrive il subemendamento 11.1000/1 e lo ritira.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) sollecita una modifica dell'emendamento 11.1000 (testo 2), nel senso di rendere più cogente la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica.

Previa astensione, a nome del proprio Gruppo, del senatore MERCATALI (*PD*), la Commissione approva quindi l'emendamento 11.1000 (testo 2).

Con particolare riferimento al nuovo emendamento 8.2000 testé presentato dal Presidente relatore, il senatore MORANDO (*PD*) chiede chiarimenti circa la copertura, che pare gravare sulla quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del "presente provvedimento". Al riguardo, reputa improprio tale meccanismo, poiché riduce la dimensione della manovra e confuterebbe le precedenti pronunce di inammissibilità su emendamenti simili.

Il presidente relatore AZZOLLINI precisa che la proposta emendativa non intacca i saldi della manovra e risulta indubbiamente coperta con l'imposta di assicurazioni. Si riserva dunque di valutare se riferire la copertura esclusivamente alle entrate derivanti dall'attuazione della disposizione.

Il senatore LUMIA (*PD*) interviene a sua volta sull'emendamento 8.2000, con particolare riguardo al comma 14-*bis* concernente un contributo ai Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario. In proposito, ricorda che numerosi emendamenti recavano interventi su Comuni commissariati a seguito di scioglimento per infiltrazioni mafiose, nella prospettiva di rilanciare gli investimenti e di far sì che l'azione dello Stato fosse percepita come virtuosa. Domanda dunque se l'emendamento del relatore riguarda tali Comuni oppure se si riferisce ad una platea più ampia di soggetti. In tal caso, reputa preferibile restringere i destinatari della norma.

Il presidente relatore AZZOLLINI conferma che il comma 14-*bis* ha un'impostazione più generale e si rivolge a un ambito più vasto di destinatari.

Il senatore FLERES(*PdL*), collegandosi alle affermazioni del senatore Lumia, afferma che la consistenza del Fondo previsto dal comma 14-*bis* consentirebbe di beneficiare anche un ambito più ampio di soggetti. Chiede invece al Presidente relatore di precisare l'arco temporale di nomina del commissario straordinario, altrimenti si porrebbero a suo avviso problemi applicativi.

Il senatore LUSI (*PD*) lamenta che nel summenzionato comma 14-*bis* si demandi ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia la decisione circa le modalità di utilizzo del Fondo, senza che siano stabiliti *a priori* i destinatari. Si tratta peraltro di somme ingenti, pari a 50 milioni per ciascun anno a decorrere dal 2011. Sollecita perciò a chiarire la portata della proposta emendativa, tanto più che essa riguarda tutti i Comuni commissariati, configurandosi addirittura come una sorta di premio. Domanda altresì come si rapportino le risorse del Fondo, ivi costituito rispetto alla disciplina del Patto di stabilità interno.

Tiene peraltro a precisare che nel dibattito svolto in Commissione era stata prospettata la possibilità di intervenire anche nei confronti dei Comuni della provincia de L'Aquila, che non sembrano considerati dall'emendamento. Giudica quindi indispensabile un chiarimento per indirizzare l'attività subemendativa.

Il presidente relatore AZZOLLINI sottolinea la difficoltà di enucleare le diverse fattispecie. Ritiene dunque preferibile stabilire legislativamente la dotazione del Fondo lasciando poi all'Esecutivo il compito di dare concreta attuazione alla norma.

Dopo che il senatore LUMIA (*PD*) ha ribadito la necessità di circoscrivere la disposizione ai Comuni sciolti per mafia, il senatore LUSI (*PD*) sottolinea che il commissariamento degli enti locali può essere disposto per cause non comparabili tra loro. Lamenta pertanto che il relatore e il rappresentante del Governo si siano pronunciati negativamente su emendamenti recanti interventi di minore entità, salvo poi avallare proposte emendative che prevedono risorse consistenti senza indicarne precisamente la destinazione.

Il senatore FERRARA (*PdL*) invita a considerare che l'utilizzo del Fondo da parte del Governo non risolve il problema del superamento della redazione dei bilanci ai fini del Patto di stabilità, con il rischio che detti enti locali vadano incontro ad ulteriori scioglimenti per dissesto.

Il senatore LEGNINI (*PD*) rileva a sua volta che, alla luce del dibattito svolto in Commissione, i destinatari dell'intervento dovrebbero essere i Comuni che stanno uscendo da procedure di dissesto finanziario e quelli sciolti per infiltrazioni mafiose. Ritiene invece che l'emendamento 8.2000 non risponda a nessuna di queste due fattispecie e ne sollecita pertanto una riformulazione. L'emendamento, prosegue, sembra rivolto ai Comuni dissestati onde poter agevolare i piani di rientro e costituirebbe pertanto un vantaggio proprio per quelle situazioni che invece non lo meriterebbero.

Il presidente relatore AZZOLLINI ribadisce le finalità del comma 14-*bis* nell'ottica di una impostazione di carattere più generale.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore GIARETTA(*PD*), il quale reputa necessario conoscere le determinazioni circa il calendario dell'Assemblea, al fine di adeguare il prosieguo dell'*iter* in Commissione. Fa presente infatti che il termine per la presentazione in Assemblea degli emendamenti alla manovra è fissato alle ore 18 di oggi pomeriggio.

Il PRESIDENTE rileva l'opportunità di richiedere la posticipazione a venerdì dell'avvio dell'esame in Assemblea del disegno di legge n. 2228, onde poter disporre della giornata di domani per proseguire i lavori in Commissione. Ipotizza dunque che, ove fosse accolta tale richiesta, sarà conseguentemente posticipato anche il termine per la presentazione degli emendamenti. Comunica altresì che la Conferenza dei Capigruppo è convocata domani mattina.

Dopo che il senatore GIARETTA (*PD*) ha manifestato il proprio disappunto circa il carattere aleatorio delle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, il senatore MORANDO (*PD*) ritiene

indispensabile che quest'ultima sia convocata oggi pomeriggio. Sollecita dunque il Presidente ad intercedere in tal senso presso la Presidenza del Senato.

Il senatore LEGNINI (*PD*) fa presente che i Presidenti dei Gruppi di opposizione hanno formalmente denunciato al Presidente del Senato l'increscioso andamento dei lavori in Commissione, soprattutto al fine di invocare una pronuncia di inammissibilità sull'emendamento 48.0.1000 di riforma del processo civile.

Ricordando le decisioni già assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, fa presente che la Commissione sarebbe impegnata a concludere i propri lavori nella serata di oggi. Considerato che ciò sembra lontano dal realizzarsi, ritiene pertanto opportuna una comunicazione circa l'eventuale mutamento di indirizzo per quanto riguarda i lavori dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE risponde anzitutto al senatore Legnini circa l'emendamento 48.0.1000 del Governo, sottolineando che esso è ammissibile tenuto conto che un'analogha pronuncia era stata già dichiarata con riguardo ad un simile emendamento a prima firma della senatrice Germontani. Precisa pertanto che ciò che impedisce attualmente l'esame è l'assenza di relazione tecnica da parte dell'Esecutivo la quale, comunque, sarà presentata a breve, consentendo la fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti.

Auspica una sollecita convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Tenuto conto dell'impegno di tutti i Gruppi nella presentazione dei subemendamenti entro le ore 21 di questa sera, propone quindi di rinviare il seguito dell'esame a domattina alle ore 8, ferma restando la necessità di posticipare a venerdì mattina l'avvio del provvedimento in Aula.

Il senatore LEGNINI (*PD*) reputa improbabile riuscire a concludere i lavori entro domani sera qualora non si procedesse anche nella seduta notturna già convocata oggi. Fa presente infatti che gli emendamenti del Presidente relatore trattano argomenti assai complessi e che occorre esaminare anche le proposte emendative accantonate. Suggestisce perciò di esaminare questa sera quanto meno gli emendamenti accantonati, ad esclusione di quelli connessi alle proposte emendative del Presidente relatore. Ciò al fine di consentire alla Commissione di concludere i propri lavori su un testo interamente esaminato, in ossequio all'impegno politico assunto dalle forze politiche.

Il PRESIDENTE comunica di aver appreso per le vie brevi che la Conferenza dei Capigruppo è stata anticipata alle ore 18,30 di oggi pomeriggio. Concorda comunque con la proposta del senatore Legnini di esaminare gli emendamenti accantonati, sottolineando che la propria iniziativa era finalizzata esclusivamente a consentire l'approfondito svolgimento dell'attività subemendativa. Avanza quindi l'ipotesi di sospendere la seduta in corso e poi di riprendere intorno alle ore 19,15. Conviene la Commissione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) ribadisce le critiche alla decisione di ammettere l'emendamento 48.0.1000 del Governo sulla base di un analogo emendamento già ritenuto ammissibile. In proposito, afferma infatti che l'ipotetico errore compiuto in sede di declaratoria di inammissibilità non può costituire precedente, tanto più che la valutazione degli emendamenti va compiuta sulla base delle norme regolamentari inerenti i decreti-legge, tenuto conto che il provvedimento non è uno strumento formalmente collegato alla manovra di bilancio.

Precisa infatti che dovrebbero essere ritenuti ammissibili esclusivamente gli emendamenti con contenuto omogeneo a quello del decreto-legge, con l'esclusione di norme estranee. Al riguardo, ricorda un pronunciamento esplicito del Presidente del Senato circa i criteri di ammissibilità degli emendamenti ai provvedimenti di urgenza, che ha introdotto una interpretazione abbastanza rigorosa e conforme alle recenti decisioni della Corte costituzionale, nella prospettiva di non avallare violazioni alle norme costituzionali sull'adozione dei decreti-legge.

La riforma del processo civile è quindi a suo giudizio un tema totalmente estraneo al contenuto del decreto-legge n. 78; sostiene infatti che l'articolo 48 sul processo fallimentare, pur essendo attinente alle questioni della giustizia, non concerne affatto le disposizioni sul processo civile, essendo materie distinte. Ciò rafforza la convinzione per cui l'emendamento 48.0.1000 avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, altrimenti si giustificerebbero interventi di qualsiasi natura in materia di giustizia. Ritiene inoltre che, per rispetto del Parlamento e del lavoro finora svolto, non possa essere affrontata la riforma del processo civile in materia così frettolosa, tanto più che essa non ha avuto alcun riscontro tra gli operatori del settore.

Rinnova quindi la richiesta di pronunciare l'inammissibilità della proposta emendativa del Governo, assicurando che il proprio Gruppo consentirà un *iter* assai spedito ad un eventuale disegno di legge di riordino della materia, qualora il Governo lo reputasse assolutamente urgente. In quest'ultima ipotesi, si dichiara altresì disponibile ad un'assegnazione in sede deliberante.

Il PRESIDENTE, con riferimento all'ultima questione avanzata dal senatore Legnini, puntualizza che l'eventuale presentazione di un apposito disegno di legge non concerne la competenza della Commissione.

In ordine alla presunta inammissibilità dell'emendamento 48.0.1000, precisa di non essersi basato esclusivamente sulla pronuncia riferita all'emendamento 6.0.1 della senatrice Germontani né sulla possibile connessione con l'articolo 48, bensì sul fatto che il processo civile può essere considerato un elemento portante della manovra dal punto di vista della semplificazione e della razionalizzazione.

Rispondendo anche ad una ulteriore affermazione del senatore LEGNINI (PD) circa la non attribuzione al provvedimento in esame del carattere di collegato alla manovra, il PRESIDENTE ritiene che l'emendamento intervenga nel senso della liberalizzazione delle procedure, eliminando così uno degli ostacoli allo sviluppo del Paese. Evidenzia peraltro che il decreto-legge n. 78 è stato qualificato come un correlato alla manovra di finanza pubblica dal punto di vista dei saldi e in questo quadro il contenuto della proposta emendativa 48.0.1000 riveste un carattere essenziale. Dichiara comunque di comprendere le ragioni politiche sollevate dal Gruppo del Partito Democratico e assicura che riferirà alla Presidenza del Senato.

Il senatore LEGNINI (PD) dissente convintamente dalla decisione del Presidente, preannunciando che il suo Gruppo riproporrà la questione in Assemblea.

Il senatore PISTORIO (*Misto-MPA-AS*) esprime un giudizio fortemente critico sulla scelta del Governo di presentare un emendamento di così ampia portata come quello sul processo civile.

Il senatore MORANDO (PD) si sofferma sulla proposta 8.2000 che, pur condividendone le finalità, rischia di avere un impatto devastante sulle finanze pubbliche. Rileva, infatti, che consentire una compensazione tra i crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A. e gli altri debiti contratti con la pubblica amministrazione stessa comporterà un costo quantificabile in miliardi di euro. Pur riconoscendo, pertanto, l'impatto positivo che la misura individuata avrà sulle imprese chiede un approfondimento sulle conseguenze che le misure previste avranno sulle finanze pubbliche.

Il senatore LEGNINI (PD) si associa alle considerazioni del senatore Morando evidenziando la necessità di precisare meglio il contenuto della norma, con particolare riguardo all'applicazione della stessa al settore delle aziende farmaceutiche.

Il presidente RELATORE precisa che la proposta emendativa da lui presentata è volta a prevedere la compensazione dei soli crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e che siano già stati iscritti a ruolo.

Informa infine la Commissione che il Governo ha fatto pervenire la relazione tecnica sulla proposta 48.0.1000.

La Commissione conviene sulla proposta del presidente AZZOLLINI di fissare per le ore 9 di domani, giovedì 8 luglio, il termine per la presentazione dei subemendamenti alla proposta 48.0.1000.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 19,30.

Il presidente AZZOLLINI informa la Commissione che la Presidenza del Senato ha autorizzato la Commissione Bilancio a proseguire i propri lavori al fine di concludere l'esame del provvedimento d'urgenza che dovrà essere esaminato dall'Assemblea, a partire dalla giornata di martedì 13 luglio. Dopo aver espresso un ringraziamento alla Presidenza del Senato per la possibilità offerta alla

Commissione, propone di proseguire i lavori della Commissione stessa nella giornata di domani, giovedì 8 luglio alle ore 9, alle ore 14,30 e alle ore 20,30, nonché nella giornata di venerdì 9 luglio alle ore 9.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI informa la Commissione che la seduta notturna di oggi, prevista per le ore 21, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata giovedì 8 luglio, alle ore 9, 14.30 e 20.30, e venerdì 9 luglio, alle ore 9, con medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

IN MEMORIA DEL SINDACO DI MOLFETTA GIANNI CANNICELLA

Il presidente AZZOLLINI ricorda quindi la figura del sindaco di Molfetta Gianni Cannicella brutalmente assassinato il 7 luglio del 1992.

La Commissione tutta si associa al ricordo del Presidente.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,40.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO N. 2228

8.2000

IL RELATORE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di tenere conto della specificità del comparto sicurezza-difesa, e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso pubblico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione tra i Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali delle risorse del fondo di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ai relativi oneri si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento».

Conseguentemente, all'articolo 14, dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di agevolare i piani di rientro dei Comuni per i quali sia stato nominato un commissario straordinario, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di utilizzo del fondo. Al relativo onere si provvede sulle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento».

Conseguentemente, all'articolo 29, comma 1, lettera b), le parole: «all'atto della notifica» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi 60 giorni dalla notifica».

Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* «pari al cinquanta per cento dell'importo indebitamente compensato» *sono sostituite dalle seguenti:* «del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al cinquanta per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.»

b) *dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-*bis.* Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*ter* è inserito il seguente:

"Art. 28-*quater.* – A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la Regione, l'Ente locale o l'Ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro 60 giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della Regione, dell'Ente locale o dell'Ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze".

Consequentemente, al comma 2, le parole: "di cui al presente articolo" *sono sostituite con le seguenti:* "di cui al comma 1"».

«1-*ter.* All'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2009 e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole: "le Regioni e gli Enti locali" sono sostituite con le seguenti: "le Regioni, gli Enti locali e gli Enti del Servizio sanitario nazionale"».

Consequentemente, all'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 9;

b) dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-*bis.* Nell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis.* La variazione delle riserve tecniche obbligatorie relative al ramo vita concorre a formare il reddito dell'esercizio in misura pari al 90 per cento".

13-*ter.* Le modifiche contenute nel comma 1 hanno effetto, nella misura del 50 per cento, anche sul versamento del secondo acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

13-*quater.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento».

9.2000 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 9, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1 le parole: "in godimento nell'anno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio».

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è,

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"».

9.4000

IL RELATORE

Dopo il comma 22, è inserito il seguente:

«22-bis. Per il personale della magistratura l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l'anno 2011, del 25 per cento per l'anno 2012 e del 32 per cento per l'anno 2013. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 21, secondo e terzo periodo, e 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, del presente articolo. La riduzione prevista dal presente comma non opera ai fini previdenziali».

11.1000 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

«a) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. In attesa dell'adozione di una nuova metodologia di remunerazione delle farmacie per i farmaci erogati in regime di SSN, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote di spettanza dei grossisti e dei farmacisti sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previste nella misura rispettivamente del 6,65 per cento e del 26,7 per cento dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996; n. 662 e dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 sono rideterminate nella misura del 3 per cento per i grossisti e del 30,35 per cento per i farmacisti che deve intendersi come quota minima a questi spettante. Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene ad ulteriore titolo di sconto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 48 comma 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 239 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, una quota pari al 1,82 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'ulteriore sconto dell'1,82 per cento non si applica alle farmacie rurali sussidiate con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 387.324,67 e alle altre farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale; al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore a euro 258.228,45. Dalla medesima data le aziende farmaceutiche, sulla base di tabelle approvate dall'AIFA e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime; un importo del 1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

6-bis. Entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto legge, è avviato un apposito confronto tecnico tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia, l'AIFA e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica secondo i seguenti criteri: estensione delle modalità di tracciabilità e controllo a tutte le forme di distribuzione dei farmaci, possibilità di introduzione di una remunerazione della farmacia basata su una prestazione fissa in aggiunta ad una ridotta percentuale sul prezzo di riferimento del farmaco che, stante la prospettata evoluzione del mercato farmaceutico, garantisca una riduzione della spesa per il Servizio Sanitario Nazionale".

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. A decorrere dall'anno 2011, per l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, collocati in classe A ai fini della rimborsabilità, l'Agenzia italiana del farmaco, sulla base di una ricognizione dei prezzi vigenti nei paesi dell'Unione europea, fissa un prezzo massimo di rimborso per confezione, a parità di principio attivo, di dose saggio, di forma farmaceutica, di modalità di rilascio e di unità posologiche. La dispensazione, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto di quello di rimborso è possibile previa corresponsione da parte dell'assistito della differenza tra il prezzo di vendita e quello di rimborso. I prezzi massimi di rimborso sono stabiliti in misura idonea a realizzare un risparmio di spesa non inferiore a 600 milioni di euro annui che restano nelle disponibilità regionali"».

G/1118/50/5

GERMONTANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»,

premesso che:

il secondo rapporto sullo stato di attuazione della strategia di Lisbona pubblicato il 23 ottobre 2007 e coordinato dal Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri evidenzia che il tasso di occupazione femminile in Italia si attesta al 46,3 per cento, rispetto alla media dell'Unione del 57,4, e si trova largamente al di sotto dell'obiettivo finale fissato al 60 per cento nel 2010 ed anche dell'obiettivo intermedio fissato al 57 per cento per il 2005;

le ragioni che determinano il perdurare di uno scarso livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro dipendono in parte dalla necessità, che ancora grava principalmente su di esse, di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa stabile e continuativa;

per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le single, al 55,5 per cento tra quelle con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;

il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 13 novembre 2008 ha condannato l'Italia per la disparità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la diversa età di accesso alle pensioni di vecchiaia nel settore del lavoro pubblico: 60 per le donne 65 per gli uomini;

considerato che:

a parità di posizione nella professione, le donne guadagnano molto meno degli uomini, con differenze che vanno da un minimo del 13 per cento fra gli impiegati fino a superare il 20 per cento tra i *manager*;

il ritardo nello sviluppo delle pari opportunità appare particolarmente consistente se si considerano gli sbocchi professionali dei laureati ed il mercato del lavoro delle alte professionalità, basti considerare che, così come rilevato dall'ISTAT, a un anno dal conseguimento del diploma di laurea meno della metà delle donne lavora, contro il 57 per cento degli uomini. Inoltre la maggioranza delle donne che lavorano svolge attività poco remunerative e sottodimensionate rispetto al titolo di studio;

nel 2005 dei quasi 2,9 milioni di professionisti, dirigenti e quadri rilevati dall'ISTAT solo poco più del 30 per cento sono di sesso femminile;

la presenza decrescente di donne in posizioni di maggiore responsabilità è indice evidente delle difficoltà che esse incontrano ad accedere a posizioni elevate nel mondo del lavoro;

per le donne italiane conciliare lavoro e carichi familiari resta un fattore di alta criticità come è testimoniato dalle differenze nei tassi di occupazione femminile calcolati in funzione del ruolo ricoperto in famiglia: per le donne da 35 a 44 anni, si passa dall'87,3 per cento di occupate tra le single al 74,3 per cento tra le partner in coppia senza figli, al 55,5 per cento tra le *partner* in coppia con figli, fino a raggiungere il 37,5 per cento tra quelle con 3 o più figli;

la funzione sociale della maternità continua ad essere penalizzata rispetto all'accesso e alla permanenza nel mercato del lavoro, imputabile principalmente a diversi fattori quali l'iniqua distribuzione dei carichi di lavoro familiare, la persistente carenza dei servizi per l'infanzia, le forme di discriminazione sul lavoro subite dalle donne madri o in gravidanza, l'insufficienza delle reti di aiuto formale (asili nido e strutture per l'infanzia);

la peculiarità del nostro Paese è ravvisabile nel ricorso intenso alla rete di aiuti informale e alla solidarietà intergenerazionale. Sei bambini su dieci sono affidati ai nonni quando la madre lavora. Questo avviene principalmente per la carenza di servizi per l'infanzia;

secondo dati ISTAT dal 1998 al 2005 il numero di bambini che frequentano il nido è cresciuto di 100 mila unità, passando dall'11 al 13,8 per cento del totale dei bambini da zero a due anni: un incremento importante, considerando che la maggioranza dei bambini che utilizzano il nido ha la mamma che lavora (77 per cento);

L'offerta di asili nido, misurata rispetto al numero dei bambini di età inferiore ai tre anni, mostra tuttavia differenze rilevanti nel livello di attivazione territoriale del servizio. La loro carenza, soprattutto al Sud e nelle Isole, condiziona decisamente il rapporto con il lavoro delle donne, al punto tale che 564mila donne inattive hanno dichiarato che sarebbero disponibili a lavorare e a cercare lavoro, in presenza di servizi sociali adeguati; tra le donne occupate, 160 mila passerebbero da un regime orario part-time a full time;

L'interruzione dell'attività lavorativa dovuta alla nascita di un figlio può comportare un rischio elevato di non reinserirsi nel mondo del lavoro, o di rimanerne a lungo al di fuori. Tra le donne che nel corso della vita hanno smesso di lavorare, il 17,7 per cento lo ha fatto per la nascita del figlio;

emerge in tutta evidenza la necessità di tutelare i diritti della donna nella fase della vita in cui deve conciliare l'essere madre con la sua partecipazione alla vita attiva e produttiva;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di destinare una quota del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b*-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ad interventi legislativi volti ad incrementare le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici, al fine di configurare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro.

G/2228/51/5

GERMONTANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2228 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»

L'educazione finanziaria mira a fornire agli individui conoscenze e competenze idonee per poter prendere decisioni finanziarie (di risparmio, consumo, investimento) ottimali, ovvero coerenti con il proprio benessere economico nel lungo periodo; consente in un'ultima analisi di conoscere rischi e opportunità dei prodotti finanziari e di effettuare consapevoli scelte di investimento e di finanziamento; per questa via aumenta anche l'efficienza del sistema finanziario. L'aumentata complessità e articolazione dei prodotti finanziari, l'allungamento delle aspettative di durata di vita, i cambiamenti nei regimi pensionistici sono i principali fattori che richiedono un adeguato livello di conoscenze economico-finanziarie;

L'esigenza di promuovere l'alfabetizzazione finanziaria presso il più largo pubblico si è poi accentuata con l'evolvere della crisi finanziaria. Gli organi di informazione hanno avviato dibattiti e ospitato inchieste, forum e interventi; il tema dell'educazione finanziaria è approdato di recente anche sul Web e sui blog;

le ricerche fino ad oggi condotte hanno mostrato che i cittadini, in Italia così come all'estero, non posseggono le conoscenze e le competenze sufficienti per poter effettuare scelte consapevoli e informate; non sono in genere neanche consapevoli del proprio livello di «ignoranza»;

la necessità che gli individui siano finanziariamente alfabetizzati per affrontare le sfide poste dall'attuale contesto economico e sociale è riconosciuta a livello internazionale, dove molte sono le iniziative avviate anche da tempo:

1. Intenso è l'attivismo dell'Organisation for Economic Co-operation and Development (OCSE) che dal 2003 svolge un forte ruolo di promozione dell'educazione finanziaria, conducendo approfondimenti e survey, fissando principi comuni e promuovendo good practices.

2. La Commissione Europea ha emanato un'apposita Comunicazione alla fine del 2007 sui principi base per la realizzazione di programmi di financial education, ha predisposto un portale internet con contenuti informativi e promuove conferenze sul tema.

3. La Banca Centrale Europea si è concentrata sulle iniziative formative rivolte agli studenti, predisponendo materiale didattico sul tema della moneta unica.

4. Gli Stati Uniti hanno adottato un testo di legge in materia, il Fair and Accurate Credit Transactions (FACT) Act del 2003, che di fatto determina il coordinamento di tutte le iniziative nazionali. Sono allo studio innovazioni legislative.

5. Nel Regno Unito, il Financial Services and Markets Act del 2000 ha attribuito alla FSA il compito di promuovere la comprensione del sistema finanziario e nel 2006 è stata definita una vera e propria «strategia nazionale». Sono allo studio innovazioni legislative.

6. Iniziative analoghe sono state avviate anche in Francia, Spagna, Germania, Australia e Nuova Zelanda.

a livello nazionale, è intenso il coinvolgimento nei programmi di educazione finanziaria delle Banche centrali e delle Autorità di vigilanza: l'educazione finanziaria rappresenta un naturale complemento sia di un adeguato sistema di protezione dei consumatori sia del sistema dei controlli.

Inoltre favorendo la fiducia riposta dai risparmiatori nei confronti di operatori e mercati, l'educazione finanziaria può promuovere la stabilità del sistema finanziario.

Impegna il Governo:

a finanziare progetti di educazione finanziaria attraverso l'utilizzo di parte delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 148 , comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a destinare al Fondo di cui all'art. 148 , comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 una percentuale delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dalla Covip e dall'Isvap.

G/2228/52/5

BOSCETTO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3 comma 5 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», prevede l'incremento delle risorse assegnate al Fondo per il finanziamento di programmi di intervento nelle zone franche urbane, di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di favorirne la loro distribuzione territoriale;

il 28 ottobre 2009 il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito la realizzazione di 22 «zone franche urbane», individuate in aree di disagio sociale e occupazionale, e pertanto, destinatarie di strategie per lo sviluppo e l'occupazione concentrate in programma di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese, anche in alcune regioni del Nord;

con delibera CIPE dell'8 maggio 2009 n. 14/2009 sono state individuate le zone franche urbane ammesse al finanziamento;

l'art. 43 del decreto legge del 31.05.2010, n. 78 ha previsto l'istituzione nel Meridione d'Italia di zone a burocrazia zero e che, nell'ipotesi di coincidenza con le precedenti zone franche urbane, le risorse previste per queste ultime siano utilizzate dal sindaco competente per le nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;

da tale previsione sono rimaste escluse le zone franche urbane individuate dalla predetta delibera Cipe nelle regioni Lazio, Toscana e Liguria, con l'effetto di rendere del tutto incerto il regime di applicazione delle risorse assegnate al Fondo per il finanziamento dei programmi di intervento nelle citate zone franche urbane;

si rende opportuno un chiarimento da parte del Governo circa la conferma della fruizione da parte delle zone franche urbane individuate nelle regioni Lazio, Toscana e Liguria delle risorse già assegnate per i citati programmi di interventi o l'impegno a prevedere l'assimilazione del regime introdotto dall'articolo 43 del decreto legge in esame alle zone franche urbane individuate nelle predette regioni Lazio, Toscana e Liguria

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assimilare il regime normativo, introdotto dall'articolo 43 del decreto legge in esame, alle zone franche urbane individuate nelle regioni Lazio, Toscana e Liguria o a confermare per esse la piena operatività delle risorse già assegnate al Fondo per il finanziamento dei programmi di intervento nelle zone franche urbane.

G/2228/53/5

LATRONICO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 7 comma 7 lettera h) prevede che al Presidente degli Enti pubblici di assistenza e previdenza sia dovuto, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, un emolumento onnicomprensivo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

la citata disposizione intende riferirsi evidentemente al corrispettivo che spetta al Presidente degli Enti pubblici di previdenza ed assistenza per tale specifica carica che lo stesso espleta, facendo quindi salvi altri eventuali emolumenti che lo stesso Presidente potrebbe percepire in quanto non strettamente connessi alla carica di Presidente dei citati Enti pubblici;

tenuto conto che la disposizione di cui all'articolo 7 comma 7 lettera h) nella sua attuale formulazione potrebbe ingenerare dubbi interpretativi sulla effettiva portata dalla norma, si rende quindi necessario specificare che dall'emolumento onnicomprensivo che spetta al Presidente di un

Ente pubblico di previdenza ed assistenza, rimangono in ogni caso esclusi eventuali emolumenti comunque denominati che lo stesso Presidente potrebbe percepire per attività non connesse alla sua carica di organo dell'Ente;

tutto ciò permesso, impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento anche di natura interpretativa al fine di chiarire che, con riguardo alla portata applicativa dell'articolo 7 comma 7 lettera h), rimane in ogni caso ferma per il Presidente di un Ente pubblico di previdenza e di assistenza la possibilità di percepire altri eventuali compensi e/o emolumenti comunque denominati che non siano strettamente legati alla carica di Presidente dei predetti Enti.

G/2228/54/5

LATRONICO

Il Senato,

premessi che:

le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 fanno riferimento alle pubbliche amministrazioni come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/09. In tale elenco ISTAT figurano sia il CONI, sia la CONI Servizi SpA, sia molte Federazioni sportive nazionali (31, su 45).

per il CONI – in ragione della sua natura di ente pubblico non economico nazionale – non v'è dubbio che sia compreso tra gli enti soggetti alle citate disposizioni, altrettanto non vale per la CONI Servizi SpA e le Federazioni sportive nazionali, sia perché laddove nello stesso provvedimento si è voluto fare riferimento alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, lo si è fatto espressamente e in modo specifico, sia perché nel concetto di «pubbliche amministrazioni», come definito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» sono comprese «tutte le amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

la CONI Servizi SpA e le Federazioni sportive nazionali, benché inserite nel suddetto elenco ISTAT, non sono pertanto da intendersi quali pubbliche amministrazioni, in quanto essendo il CONI il destinatario delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, l'assoggettamento alle norme – oltre al CONI – anche di CONI Servizi SpA e delle Federazioni sportive nazionali (cui il CONI trasferisce i contributi statali) si concretizzerebbe in una duplicazione di intervento nei confronti delle medesime risorse.

è quindi evidente che con riguardo alla CONI Servizi SpA e alle Federazioni sportive nazionali con particolare riferimento alle tematiche afferenti il personale ed i contratti di lavoro, debbano essere applicate le disposizioni rivolte alle Società e non quelle dirette alle Pubbliche Amministrazioni anche perché allo stato attuale anche i Contratti Collettivi di Lavoro applicati sono di tipo privatistico e, per espressa indicazione fornita ufficialmente sin dal 2004 dal Ministero della Funzione Pubblica, vengono negoziati direttamente dalla Società, esulando quindi dall'iter di rinnovo per il tramite dell'ARAN proprio dei Contratti delle Pubbliche Amministrazioni.

Tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento anche di natura interpretativa volto a specificare che, con riguardo alla CONI Servizi SpA e alle Federazioni sportive nazionali, con particolare riferimento alle tematiche afferenti il personale ed i contratti di lavoro, debbano essere applicate le disposizioni rivolte alle Società e non quelle dirette alle Pubbliche Amministrazioni.

G/2228/55/5

LATRONICO

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 6 comma 5 prevede che tutti gli enti pubblici provvedono all'adeguamento dei propri statuti al fine di assicurare che, decorrendo dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e tre componenti;

non è possibile l'applicazione di tale disposizione per gli organi del CONI (Consiglio Nazionale e Giunta Nazionale, composti rispettivamente da 75 e 20 membri, prevalentemente di

natura elettiva), la cui composizione è prevista da una specifica disposizione legislativa (d.lgs 242/99) nonché in attuazione delle regole della Carta Olimpica del Comitato Olimpico Internazionale, stante il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale ai sensi della legge n. 280/2003;

Occorre altresì considerare che, alla luce delle suddette norme, i membri degli organi di amministrazione del CONI o sono eletti in rappresentanza delle rispettive categorie (atleti, tecnici, rappresentati degli enti di promozione sportiva, delle discipline sportive associate, delle associazioni benemerite, delle strutture provinciali e regionale del CONI) o sono membri di diritto (presidenti delle Federazioni sportive nazionali e membri italiani del CIO).

Tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad adottare tutte le occorrenti misure normative, anche di natura interpretativa, volte ad specificare che le disposizioni di cui all'articolo 6 comma 5 del decreto-legge in esame, non si applichi al CONI per il quale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999.

G/2228/56/5

MARIAPIA GARAVAGLIA

Il Senato,

premessi che:

in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, è necessario che si adottino misure generalizzate di contenimento della spesa pubblica;

in tale contesto è necessario che le Pubbliche Amministrazioni che esercitano i diritti dell'azionista adottino appositi atti di indirizzo per assicurare che, a decorrere dal gennaio 2011 e con efficacia fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo annuale della spesa per i trattamenti economici complessivi corrisposti ai lavoratori non dipendenti che prestano servizio presso la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non ecceda l'80 per cento dell'ammontare della predetta spesa risultante dalla media dei bilanci degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.».

nella prospettiva sopra delineata è necessario che il direttore Generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa provveda alla gestione del personale dell'azienda in modo che il relativo costo complessivo annuale non ecceda il 25 per cento dei costi operativi complessivi annuali della società.

Tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad adottare ogni utile provvedimento anche di carattere interpretativo diretto a prevedere che

a) le Pubbliche Amministrazioni che esercitano i diritti dell'azionista adottino appositi atti di indirizzo per assicurare che, a decorrere dal gennaio 2011 e con efficacia fino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo annuale della spesa per i trattamenti economici complessivi corrisposti ai lavoratori non dipendenti che prestano servizio presso la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo non ecceda l'80 per cento dell'ammontare della predetta spesa risultante dalla media dei bilanci degli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009.

b) il direttore Generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa provveda alla gestione del personale dell'azienda in modo che il relativo costo complessivo annuale, fino alla data del 31 dicembre 2013, non ecceda il 25 per cento dei costi operativi complessivi annuali della società.